



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
51^ Seduta
Giovedì 10 maggio 2018

Deliberazione n. 297 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, assenti 6

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tredici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 25, a favore 25 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 16 maggio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 297 del 10 maggio 2018

X LEGISLATURA


LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI TUTELA, PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 2018.

Reggio Calabria, 15 maggio 2018

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

È indubbio che la vita media degli esseri umani si è allungata, e ciò comporta che settori sempre più ampi di popolazione arrivino ad età avanzate; in Italia ci sono oltre 10 milioni di persone anziane (over 65 anni), di cui molti pensionati con un reddito insufficiente a provvedere alle necessità quotidiane, spesso soli, senza parenti, amici o vicini su cui poter contare.

Ciò, evidentemente, implica la necessità, oltre che un dovere morale e sociale, di conoscere il mondo degli anziani, sia dal punto di vista delle loro esigenze di salute che per quanto concerne la loro vita affettiva e di relazione e, conseguentemente, attivare una serie di interventi finalizzati a tutelarne la loro condizione, sia sotto l'aspetto sociale, assistenziale e sanitario, oltre che economico e di valorizzazione della risorsa umana, in un processo di reintegrazione e partecipazione attiva, fattiva e collaborativa nella società.

La presente legge, pertanto, vuole garantire agli anziani la partecipazione alla vita di comunità.

Gli anziani hanno un bagaglio di cultura, di preparazione, di saggezza da non sottovalutare e sono loro stessi che chiedono maggior spazio, maggiore considerazione da parte delle istituzioni e della società in generale.

L'ingresso nella terza età si fa coincidere col sessantacinquesimo anno di vita, ma è soprattutto dai settant'anni in su che vi sono anziani che manifestano i segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento e all'esclusione sociale sfociando talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, talvolta a causa di patologie invalidanti sia fisiche che psichiche che compromettono in modo irrimediabile le capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone.

Gli anziani si affacciano, nel nuovo millennio, come una parte considerevole ed importante della struttura sociale rappresentando un enorme potenziale culturale ed economico.

La loro capacità di sostegno e trasmissione di valori quali la memoria, le tradizioni, la legalità, la democrazia deve diventare patrimonio collettivo e, dunque, per tali ragioni si rende necessaria una decisa valorizzazione degli anziani sostenuta da una politica dell'invecchiamento attivo.

Acquisire questa consapevolezza comporta, in un contesto intergenerazionale, pensare e sostenere politiche mirate e dinamiche che accompagnino nel corso della vita il sostegno e la solidarietà tra le generazioni proiettate a mantenere nella famiglia e nella comunità comportamenti solidali e di reciproca solidarietà. In questo contesto va anche intensificata la protezione delle persone anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa.

La Regione Calabria crede fermamente nella opportunità che gli anziani e le anziane rappresentino una "risorsa" ed è per questo che intende promuovere i





Consiglio Regionale della Calabria

cambiamenti della cultura e della politica che consentano di praticare comportamenti ed atti che permettano agli anziani, sia per le loro necessità che per la loro capacità, di poter svolgere ancora un ruolo attivo, di avere la opportunità di poter continuare a dare un contributo fattivo nel contesto sociale, economico, culturale delle proprie comunità.

Con la presente legge si vuole dare un riconoscimento normativo volto a tutelare, promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo affinché la vecchiaia possa essere vissuta nel modo giusto ed essere considerata non soltanto come il momento della "saggezza", ma anche come quello della "creatività".


RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
1	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma che non comportano oneri			0,00	0,00	0,00
2	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce unicamente i destinatari della norma.			0,00	0,00	0,00
3	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0,00	0,00	0,00
4	Il presente articolo non comporta oneri in quanto le attività di promozione cui fa riferimento non sono di carattere oneroso ed, inoltre, il presente articolo			0,00	0,00	0,00





Consiglio Regionale della Calabria

	contiene norme di carattere ordinamentale in quanto nello stesso vengono indicati i protagonisti della programmazione					
5	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0,00	0,00	0,00
6	Il presente articolo non comporta oneri in quanto nello stesso sono delineate le finalità e i campi di intervento della presente norma che vengono esplicitati nei successivi articoli			0,00	0,00	0,00
7	Gli oneri connessi al presente articolo e connessi agli incontri formativi, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 annui	C	P	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8	Gli oneri connessi al presente articolo connessi ai percorsi regionali, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 annui	C	P	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Gli oneri connessi al presente articolo, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 600.000,00 annui	C	P	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	Il presente articolo non comporta oneri in quanto afferisce alla definizione del Programma operativo regionale che deve realizzare attività i cui oneri sono stati quantificati nei precedenti articoli.			0,00	0,00	0,00





Consiglio Regionale della Calabria

11	Il presente articolo non comporta oneri in quanto al comma 5 è previsto che la partecipazione alla Conferenza permanente è di carattere gratuito e non dà luogo al rimborso spese.			0,00	0,00	0,00
12	Norma finanziaria					

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 7: gli oneri necessari per favorire gli incontri formativi sono fissati in base al tetto di spesa massimo di euro 50.000,00. Si prevede, infatti, sulla base di "bandi di concorso", di concedere contributi, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), che presentino idonei progetti formativi nelle materie elencate al presente articolo e che consentano la più ampia partecipazione degli anziani per come definite all'articolo 2 della presente disposizione. Tali contributi sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo articolo 10.

Con riferimento agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8:

- al fine di promuovere i percorsi della cultura si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c); e alle associazioni teatrali, associazioni culturali, associazioni tese alla diffusione della legalità, che predispongono progetti, effettuano manifestazioni teatrali e prevedono convegni e seminari su materie che coinvolgono i soggetti di cui all'art. 2, della presente legge o che precedono la partecipazione diretta dei medesimi soggetti di cui all'art. 2. Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 15.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo art. 10;
- al fine di promuovere i percorsi della memoria e i percorsi del territorio si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle scuole e alle università presenti nel territorio, che predispongono progetti in materia di promozione dei luoghi della memoria e di promozione del territorio e dei siti archeologici regionali e che, contestualmente, prevedano il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge. Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 20.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo art. 10;
- al fine di promuovere i percorsi del Turismo sociale si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle persone anziane calabresi che organizzano scambi di ospitalità con anziani (senza rapporti di parentela).





Consiglio Regionale della Calabria

sino al terzo grado) di altre regioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea, mediante la concessione di contributi agli anziani che dimostrano l'effettuazione di reali scambi. Tali contributi, erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo art. 10, non potranno essere complessivamente superiori ad euro 15.000,00.


Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 9: gli oneri connessi alle attività individuate all'articolo, pari complessivamente a euro 3.000.000,00, trovano copertura in specifici progetti finanziati sui fondi PAC 2014-2020, Asse X – Inclusione Sociale, annualità 2018-2022, nella misura annua massima di euro 600.000,00, a valere dell'Azione 9.1.2, capitolo U9121002601 e dell'Azione 9.4.2 capitolo U9121002701.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma / capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

In dettaglio:

- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 7, relativi alla formazione permanente e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020;
- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 8, relativi alla promozione dei percorsi e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020;
- gli oneri di parte corrente di cui all'art.9, relativo ai percorsi per l'inclusione sociale, quantificati in euro 3.000.000,00 per gli esercizi 2018/2022, trovano copertura sui capitoli dell'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020, fermo restando che l'eventuale ammissione a finanziamento è regolata dalle modalità attuative previste dal medesimo Piano di Azione e Coesione;
- per gli esercizi successivi si provvede, sino al 2022 con le risorse dell'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020 e per le risorse autonome, a partire dal 2020, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome disponibili.






Consiglio Regionale della Calabria

Programma/capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
PROGRAMMA U.20.03 - capitolo U0700110101	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Capitolo di nuova Istituzione all'Interno del Programma U.12.03 Interventi per gli anziani	100.000,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMMA U.12.10 - capitoli: U9121002601 – U9121002701	600.000,00	600.000,00	600.000,00

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenire la loro non autosufficienza, attua azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.

2. La Regione riconosce e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane.

3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo per valorizzare la persona anziana, da considerare come risorsa. A tale scopo, promuove politiche di integrazione delle persone anziane, contrastando atteggiamenti di discriminazione ed esclusione al fine consentire un invecchiamento dignitoso e in condizioni di salute.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini, nonché agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali, anziani, sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria, pensionati, con almeno sessanta anni di età.

2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

Art. 3
(Attuazione degli obiettivi)

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante gli strumenti della programmazione generale. La Regione, in particolare, integra e coordina i programmi e gli strumenti settoriali al fine di realizzare una politica organica in favore della popolazione anziana, valorizzando, a questo scopo, l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. La Regione, inoltre, promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse aree di intervento.

2. La programmazione degli interventi a ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, mira a consentire il perseguimento degli obiettivi di integrazione delle persone adulte e anziane. La Giunta regionale, attraverso un programma triennale, definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuando le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione da parte degli organi regionali. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di zona.



Consiglio Regionale della Calabria

3. Per la programmazione degli interventi, la Regione si avvale della collaborazione dei comuni, coinvolgendo anche enti, associazioni e soggetti che, ai sensi della presente legge, operano a favore delle persone anziane.

4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria in attuazione della legge 328/2000), il quale si coordina con la programmazione socio-sanitaria e, quindi, con il Piano sociale regionale vigente.

5. Il programma triennale è predisposto dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, in coordinamento con i dirigenti generali degli altri dipartimenti eventualmente competenti. Con il contributo della Conferenza permanente di cui all'articolo 11, sono predisposti piani attuativi annuali, che vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 4
(Soggetti attuatori)


1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:

- a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai distretti sanitari e socio-assistenziali;
- b) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
- c) le istituzioni scolastiche e universitarie, comprese le università del volontariato e della terza età.

Art. 5
(Proposte dei soggetti attuatori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i progetti attraverso il loro inserimento in appositi protocolli, che vengono resi operativi nell'ambito dei Piani di zona.

2. La Regione riconosce il ruolo primario della famiglia nel sostegno alle persone anziane e promuove ogni idonea azione di supporto, anche in modo integrato, al fine di consentire il mantenimento della persona anziana in un contesto domiciliare che le garantisca affetti e qualità della vita.





Art. 6

(Attività sociali e qualità della vita)

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare e integrare le azioni proposte dalla Conferenza di cui all'articolo 11, considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono il coinvolgimento delle persone adulte e anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e il Terzo settore.

2. In sede di prima attuazione si individuano le seguenti aree di attività:

a) scuola e cultura: sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali, promozione dei valori della memoria e della legalità, conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;

b) soggetti fragili: aiuto, supporto, compagnia, tutela, accompagnamento e trasporto delle persone fragili, diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, diffusione della conoscenza di particolari disagi nel contesto urbano e delle misure di superamento, sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito, promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie, sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici;

c) territorio e ambiente: promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente, attività rivolta a diffondere la conoscenza delle aree protette del loro territorio, sorveglianza di parchi e giardini, gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tali attività, svolte senza fini di lucro, sono consentite anche in condivisione tra più soggetti e attraverso associazioni che li promuovono.


3. La Regione e i comuni promuovono la qualità della salute, il benessere e la socializzazione per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. Sono individuate conseguenti azioni con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorare i rapporti familiari e intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria e favorire la domiciliarità e l'accudimento della persona anziana in un contesto familiare. Tali azioni sono rappresentate, in particolare, da:

a) incontri formativi;

b) percorsi per la cultura, per la memoria dei luoghi, per il turismo sociale;

c) inclusione sociale attiva.

4. La Regione si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi 1 e 2, in base a progetti inviati al dipartimento competente in materia di





Consiglio Regionale della Calabria

lavoro e politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati prevedono il coinvolgimento di almeno un soggetto, tra quelli indicati dall'articolo 4, per ognuna delle quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Art. 7
(Incontri formativi)

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita, quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare, favorisce incontri formativi sulle seguenti tematiche:

- a) stili di vita, sana e corretta alimentazione;
- b) sostegno e promozione della salute mediante campagne da diffondere direttamente nei territori;
- c) educazione motoria, fisica, psicofisica e di autostima;
- d) educazione alla medicina di genere;
- e) educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;
- f) educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;
- g) educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di truffe e furti;
- h) educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

Art. 8
(Percorsi regionali)

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:

- a) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;
- b) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi e i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.

2. Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di:

- a) percorsi della cultura, da realizzarsi mediante manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali, promozione, anche nelle scuole e nelle università, della cultura della legalità e delle istituzioni;
- b) percorsi della memoria, da concretarsi con la promozione, anche nelle scuole e nelle università, dei luoghi della memoria nella Regione, nel Paese, in Europa;



Consiglio Regionale della Calabria

c) percorsi del territorio, da attuarsi anche nelle scuole e nelle università, volti a valorizzare il paesaggio e l'ambiente della regione anche sotto il profilo storico e archeologico;

d) turismo sociale, da realizzarsi attraverso la promozione e il sostegno delle opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri paesi dell'Unione europea.

Art. 9

(Percorsi per l'inclusione sociale attiva)

1. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:

a) servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare avanzati, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di vicinato e di supporto alle famiglie in difficoltà o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e finalizzati all'inclusione attiva;

b) servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con autonomia limitata;

c) progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché forme e percorsi per l'abitare solidale intergenerazionale e interculturale.

2. La Regione, altresì, supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi adatti alla socializzazione.

Art. 10

(Programma operativo)

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano sociale regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma operativo sull'invecchiamento attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.



2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'Associazione nazionale comuni italiani.

3. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i centri di servizio per il volontariato, l'Ufficio scolastico regionale, le università calabresi, le università della terza età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura del Programma di cui al comma 1, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.

4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge, che definisce le modalità, le azioni e le risorse con cui i dipartimenti dell'amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

6. All'assessore regionale competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi dipartimenti regionali interessati. Il tavolo predispone un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.


Art. 11

(Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati)

1. La Regione istituisce la Conferenza permanente sulle problematiche degli anziani e dei pensionati. La Conferenza permanente assicura, attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti con interventi mirati alla tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.

2. L'attività della Conferenza permanente ha il fine di individuare e condividere le soluzioni alle problematiche riguardanti la terza età relative a sanità e qualità della vita, inclusione sociale e povertà, trasporti, mobilità e servizi, sicurezza, rischio abitativo, qualità sociale con particolare interesse per le aree interne, bisogni degli anziani in Calabria.

3. La Regione, attraverso l'assessore alle politiche sociali, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme efficaci di collaborazione e coordinamento, oltre che di raccordo degli altri assessorati competenti, anche tramite il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.





Consiglio Regionale della Calabria

4. La Conferenza permanente è composta dall' assessore regionale alle politiche sociali, da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative e dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche sociali.

5. La partecipazione alla Conferenza permanente è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 12
(Copertura finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui agli articoli 7 e 8, quantificati complessivamente in 100.000,00 euro annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018/2020, il cui stanziamento, per le annualità 2018-2020, viene ridotto del medesimo importo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2020, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.


3. Per la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 dei fondi PAC 2014-2020 e allocate alla missione 12, Programma 10 – U.12.10 - del bilancio regionale 2018/2020 e successivi, per un importo di 600.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022.

4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio 2018-2020.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 15 pagine.
Reggio Calabria, 16 maggio 2018



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)